

STATUTO VIGENTE DEL CRDC TECNOLOGIE SCARL

=====

Allegato "A" all'atto n. 9852 della Raccolta
STATUTO CRdC TECNOLOGIE
Società consortile a responsabilità limitata

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata "CRdC Nuove Tecnologie per le attività produttive - Società consortile a responsabilità limitata".
2. La Società potrà altresì assumere la denominazione abbreviata "CRdC Tecnologie-Società consortile a responsabilità limitata" o anche "CRdC Tecnologie S.c.a.r.L.".

Articolo 2

Sede sociale

1. La Società ha sede nel Comune di Napoli all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo.
2. L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale della Società nell'ambito dello stesso comune nonché di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative in Italia ed all'estero (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza). L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è invece demandata alla competenza dell'Assemblea.
3. La Società, previa stipula di apposita convenzione, potrà istituire proprie unità locali operative anche presso le sedi dei propri soci.

Articolo 3

Durata della Società

1. La durata della Società è fissata sino al 2050. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, a maggioranza dei 2/3 del capitale sociale.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico e ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, di un centro regionale per l'innovazione di prodotto e di processo a beneficio principale, anche se non esclusivo, delle PMI.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società svolgerà in maniera indipendente attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi e formazione nei settori dell'ingegneria industriale, con particolare riferimento all'innovazione di prodotto e di processo, in aree tecnologiche quali elettronica, energia e materiali (inclusi materiali per applicazioni biomedicali). Per il raggiungimento dei suoi obiettivi essa promuoverà tutte le collaborazioni con enti pubblici e privati di ricerca, aziende nazionali ed internazionali, soggetti pubblici e privati. In particolare potrà:

- svolgere attività di ricerca pre-competitiva ed applicata nei settori delle Tecnologie sopra indicate;

- condurre analisi economiche e valutazioni di mercato;

- fornire servizi di consulenza e supporto tecnico-scientifico;

- proporre e partecipare con Enti Pubblici e imprenditori privati a progetti di settore;

- operare attività di trasferimento tecnologico e spin-off;

- realizzare attività di formazione nell'ambito dei settori tecnologici identificati.

3. La Società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla legge 02.01.1991 N.1 del D. Lgs. 01.09.1993 N.385, del D. Lgs. 23.07.1996 N.415 e del D. Lgs. 24.02.1998 N.58 potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliare ed immobiliari ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni in altre Società od imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società od aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

4. La Società potrà, inoltre, partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse, istituire corsi e borse di studio nel settore delle Tecnologie per le Attività Produttive di alta specializzazione.

5. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

6. La Società, nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale dei propri soci nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione.

Articolo 5

Soci

1. Possono essere ammessi alla Società consortile soggetti pubblici e privati che abbiano i requisiti individuati dall'Assemblea dei Soci con la



condizione della accettazione dei patti parasociali ove presenti.

2. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

3. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'Organo Amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

4. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

5. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo.

6. L'Organo Amministrativo fisserà anche i termini per effettuare il versamento del sovrapprezzo, in conformità all'art. 2439 c.c.-.

7. In ogni caso nessuna eventuale impresa socia qualora si trovi in grado di esercitare un'influenza determinante sulla Società può godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati dalla Società.

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 235.000,00 (duecentotrentacinquemila/00), diviso in quote da Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna. In sede di Assemblea, il socio ha diritto ad un voto per ogni Euro compreso nella sua quota.

Le quote sono indivisibili e nel caso di comproprietà vale quanto disposto dall'art. 2468 c.c.-.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

3. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute.

4. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi.

Articolo 7

Finanziamenti dei soci

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla

legge in materia di raccolta del risparmio tra soci.

Articolo 8

Alienazione delle quote

1. Le quote sono alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.
2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel Registro delle Imprese.
3. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:
 - 3.1. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote, dovrà preventivamente informare, mediante una lettera raccomandata a/r o un telegramma, il Presidente dell'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da spedire all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, entro sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra;
 - 3.2. Gli altri soci, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetto, qualora vogliano esercitare la prelazione (eventualmente anche soltanto su parte della quota), sono tenuti a darne formale comunicazione al Presidente dell'Organo Amministrativo mediante l'invio di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; nella nota essi preciseranno anche la parte della quota per la quale intendono esercitare la prelazione. Si considerano rinunciatari i soci che non abbiano inviata tale comunicazione nel termine indicato;
 - 3.3. I soci che abbiano manifestato la volontà di esercitare la prelazione potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in vendita, in proporzione delle quote rispettivamente possedute e fino alla concorrenza della parte di quota per la quale hanno esercitato la prelazione; nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente, si procederà al sorteggio; tali soci avranno diritto a un'ulteriore prelazione sulle quote non acquistate dai soci che hanno rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.
4. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore patrimoniale della Società al tempo della cessione. La prima definizione del prezzo viene effettuata dal socio alienante.
 - 4.1 Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo di cessione delle quote o dei diritti il relativo valore verrà determinato da un collegio di arbitratori.
 - 4.2 Il Collegio sarà composto da due arbitratori nominati uno per parte, e un terzo, con funzioni di presidente nominato dai due precedenti. A tal fine, una parte sarà costituita dal socio afferente e l'altra parte dall'insieme dei soci che abbiano comunicato di volere esercitare il proprio diritto di prelazione.
 - 4.3 La parte che intende avvalersi del presente procedimento dovrà darne comunicazione all'altra parte a mezzo raccomandata AR entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta di vendita delle quote. In caso di disaccordo sulla nomina del presidente del collegio degli arbitratori o qualora una delle parti non provveda a designare l'arbitro di sua competenza entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla designazione dell'arbitro della controparte, la nomi-

na dei componenti mancanti del collegio sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Napoli.

4.4 Il collegio dovrà addivenire alla definizione del prezzo di cessione entro novanta giorni dall'accettazione della nomina.

4.5 Le spese per il funzionamento della procedura arbitrale sono a carico del socio offerente se il prezzo determinato dall'arbitratore risulta inferiore di oltre il venti per cento di quello da lui richiesto, o, in caso contrario sono a carico della parte istante.

4.6 La Società iscriverà il trasferimento nel Registro delle Imprese solo dopo aver verificato il regolare svolgimento della procedura suddetta. In difetto il trasferimento non avrà efficacia e non sarà opponibile nei confronti della Società.

4.7 La presente regolamentazione si applica ad ogni atto dispositivo sulle quote ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessione di diritti di opzione, trasferimento della nuda proprietà, sottoscrizione di aumenti di capitale ecc.

4.8 Nell'ipotesi in cui il cedente non ritenga congruo il prezzo stabilito dal collegio avrà la possibilità di ritirare l'offerta. In tal caso gli oneri del collegio ricadranno integralmente a suo carico.

5. Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

5.1. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, ritenendo che il potenziale acquirente possenga i requisiti necessari per diventare socio, deve inviare al Presidente dell'Organo Amministrativo comunicazione contenente gli estremi dell'acquirente, i dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente e allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto sociale;

5.2. L'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla richiesta del socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti individuati dall'Assemblea dei Soci e, così come previsto dall'art.5 comma 1 del presente Statuto, invita la stessa a pronunciarsi a maggioranza dei 2/3 del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio;

5.3. L'Assemblea dei Soci, se ritiene la sussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio;

5.4. In detto ultimo caso, l'Organo Amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai commi 5.2, 5.3 e 5.4 del presente articolo, ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

Articolo 9

Obblighi dei soci

1. I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
2. I soci non potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla Società, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi natura.
3. I soci, pertanto, in caso di perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento della Società, risponderanno esclusivamente nei limiti del capitale versato.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per cessione delle quote, recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

Articolo 11

Decadenza e recesso

1. Decade automaticamente il socio che abbia ceduto tutte le sue quote secondo le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.
2. I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge o per giusta causa.
3. La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata al Presidente dell'Organo Amministrativo e inviata a questo con lettera raccomandata a/r o telegramma entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure in mancanza di una decisione dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.
4. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo.
5. Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.
6. La determinazione del rimborso è effettuata dall'Organo amministrativo entro 120 giorni dalla comunicazione della volontà del socio di recedere, tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie.
7. Il socio, in caso di disaccordo sulla quantificazione del rimborso, ha l'onere di comunicare la volontà di non aderire alla proposta dell'Organo amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. Diversamente la proposta si intende accettata.
8. Laddove il socio manifesti la volontà di non aderire alla proposta nei termini di cui sopra, la determinazione del rimborso avviene, entro 120 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal presidente del Tribunale di Napoli ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.
9. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

10. I termini di cui al precedente comma sono sospesi nel caso di attivazione della procedura di cui al comma 8 sino al deposito della perizia nei modi e nei tempi previsti.

11. Gli oneri della perizia sono a carico delle parti in quote uguali.

Articolo 12

Esclusione

1. L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea dei Soci, nei confronti del socio che:

1.1. non paghi la quota di partecipazione al capitale;

1.2. non ottemperi, in modo grave e reiterato, alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;

1.3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;

1.4. in caso di Società o ente sia stato posto in liquidazione o ancora, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n.95);

1.5 per il mutamento delle finalità del Socio ovvero del proprio stato giuridico che lo renda incompatibile con lo Statuto.

2. Nei casi previsti dal comma precedente, il Presidente dell'Organo Amministrativo provvede a comunicare al Socio le contestazioni assegnando allo stesso non meno di 15 gg. per produrre eventuali controdeduzioni, ovvero, nell'ipotesi 1.1 a mettersi in regola:

2.1 la delibera di esclusione viene assunta dall'Assemblea dal voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza qualificata dei 2/3 del capitale sociale;

2.2 è escluso automaticamente il Socio che sia sottoposto a procedura concorsuale;

2.3 in caso di controversia si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 sulla attivazione della procedura arbitrale.

Articolo 13

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione al 31 dicembre.

Articolo 14

Organi della Società

Gli organi della Società, nel rispetto della normativa vigente cui è tenuta la società, sono:

1. L'Assemblea dei Soci;

2. L'Organo Amministrativo;

3. L'Organo di Controllo.

Art. 15

Assemblea dei Soci: costituzione

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutti i Soci.

La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete al Presidente dell'Organo amministrativo e, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

Articolo 16

Assemblea dei Soci: convocazione

1. Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta dei Soci che rappresentano il 3% del capitale sociale, con comunicazione scritta da inviare al Presidente con l'indicazione dei motivi e degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
4. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali relativamente a tali ultimi due sistemi, devono entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.
L'invio deve essere effettuato al domicilio di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
6. L'assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale o il luogo precisato nell'avviso di convocazione e le varie filiali della Società o il domicilio dei soci iscritto nel Registro delle Imprese. La videoconferenza deve essere videoregistrata. L'avviso di convocazione deve precisare i luoghi dove è possibile partecipare alla riunione mediante collegamento video audio. Presso tali luoghi devono essere messi a disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della Società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità della assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente, la legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe nonché la possibilità degli stessi di discutere in tempo reale nel dibattito. Verificandosi questi presupposti la riunione si intende tenuta in ogni caso nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il segretario per la stesura e sottoscrizione del verbale nell'apposito libro.
Nel caso in cui in corso di assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
In caso di contestazione può essere utilizzata dal Presidente dell'assemblea la videoregistrazione della videoconferenza.
7. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2366 c.c.

Articolo 17

Assemblea dei Soci: funzionamento

- 1 Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.
2. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 c.c.
3. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
5. L'Assemblea dei Soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
7. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 18

Assemblea dei Soci: quorum deliberativi

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente statuto l'Assemblea delibera validamente con la maggioranza per essa richiesta dall'art. 2479 bis del codice civile.

Articolo 19

Assemblea dei Soci: sistemi di votazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

Articolo 20

Assemblea dei Soci: modalità di deliberazione

Le decisioni dei soci che non riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci

Le decisioni devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. L'Organo amministrativo comunica a tutti i soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo ed inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21

Assemblea dei Soci: attività

L'Assemblea dei Soci nel rispetto della normativa vigente cui è tenuta la società:

- a. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. Approva il programma annuale di attività predisposto dall'Organo amministrativo;
- c. Approva la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale predisposta dall'Organo amministrativo;
- d. Delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- e. Delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- f. Individua i criteri ed approva l'ammissione dei nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 5;
- g. Accoglie le indicazioni degli enti soci per quanto riguarda i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione qualora tale ultimo organo sia costituito;
- h. Nomina l'Organo amministrativo;
- i. Nomina il Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione qualora tale ultimo organo sia costituito e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto nel successivo art.25;
- j. Su eventuale proposta dell'Organo Amministrativo, può nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi. Tale Comitato se eventualmente nominato, non costituisce un organo societario bensì una commissione scientifica consultiva di supporto alle attività tecniche dell'organo Amministrativo. Tale attività viene svolta dai loro componenti nominati a titolo gratuito;
- l. Nomina i componenti dell'Organo di controllo;
- m. Approva eventuali regolamenti interni ed elettorali della Società.

Articolo 22

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata:
 - a) o da un Amministratore unico;
 - b) o da un Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, ma sempre in numero dispari. In tal caso la delibera deve essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.
2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea. Nella nomina degli amministratori, l'assemblea se tenuta dalla normativa vigente, nomina i componenti nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essi restano in carica per tre esercizi e il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica
3. Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.-

Articolo 23

Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Qualora l'Assemblea decidesse la nomina di un Consiglio di ammini-

strazione, il suo funzionamento è regolato secondo le modalità seguenti.

2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. L'Assemblea potrà fissare alcune tematiche sulle quali il Consiglio di Amministrazione deve assumere le deliberazioni a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio stesso.

2. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Società.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio ed in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Articolo 24

Consiglio di Amministrazione: convocazione

1. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente anche a mezzo fax o posta elettronica sette giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero su richiesta motivata di 1/3 dei componenti o se ne fa richiesta l'Organo di controllo.

2. Nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore a mezzo di messaggio telefax o di posta elettronica. Nell'avviso devono essere espressamente indicate le motivazioni di urgenza.

3. Il Consiglio sarà comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.

4. Di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente;

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi telematici purchè in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, dove pure deve trovarsi il segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 25

Organo Amministrativo: poteri

1. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dai precedenti articoli del presente Statuto. In particolare, l'Organo amministrativo:

- cura la gestione operativa della Società e ad essa sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali alla attuazione dell'oggetto sociale;
- individua le politiche gestionali volte a massimizzare il trasferimento tecnologico;
- predispone ogni anno il programma delle attività e redige la relazione di carattere amministrativo - gestionale sull'attività svolta nell'anno trascorso;
- nel caso in cui non venga nominato il direttore generale della società, può decidere di nominare, tra i propri componenti, un Amministratore delegato a cui affidare deleghe di gestione, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- può decidere di nominare e revocare il Direttore Generale della Società, stabilendone i compiti ulteriori, oltre quelli già contemplati dal presente statuto e nel rispetto della normativa vigente cui è tenuta la società;
- definisce, su proposta del Presidente e dell'Amministratore Delegato se nominato, le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;
- predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazioni, sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- predispone nei novanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o nei centocinquanta giorni verificandosi le esigenze di cui all'articolo 16 del presente Statuto, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- propone all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- delibera sulle liti attive e passive;
- delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti delle eventuali deleghe;
- propone regolamenti interni ed elettorali della Società e valuta, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, la possibilità di adottare tutti gli strumenti eventualmente necessari al fine di garantire l'adeguata organizzazione e gestione della società.

ARTICOLO 26

PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ

1. Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ne (se esistente) o l'Amministratore unico. Esso viene nominato dall'assemblea dei soci e nel caso di costituzione dell'Organo amministrativo collegiale lo sceglie tra i membri del Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Società;
- può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ove costituito;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'o.d.g. vengano fornite ai membri dei collegi laddove costituiti;
- adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione ove costituito che egli convocherà senza indugio;
- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione ove costituito e dell'Assemblea dei Soci;
- vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- coordina, in nome e per conto dell'Organo amministrativo, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- cura i rapporti fra l'Organo amministrativo e gli altri organi societari;
- esercita le eventuali deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ove costituito.

Articolo 27

Deleghe poteri dell'Organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo qualora costituito in forma collegiale e non nominato il direttore generale, può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del Codice civile ad un Amministratore Delegato.
2. L'Amministratore Delegato nel caso in cui venga nominato potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione qualora costituito può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega ovvero impartire direttive vincolanti.

Articolo 28

Compensi degli amministratori

1. All'Amministratore Unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei Soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale. Qualora gli amministratori siano in tutto o in parte dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, questi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.
2. All'Amministratore Delegato spetta un compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione, se non determinato dall'assemblea. Tali compensi sono validi anche per gli esercizi successivi a quello per il quale sono stati deliberati, fino a diversa determinazione dell'assemblea.
3. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deli-

berati dopo lo svolgimento dell'attività, o corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

- Articolo 29-

Direttore Generale della Società

1. Qualora l'Organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, e non venga nominato tra i loro componenti un amministratore delegato, esso può nominare un Direttore generale, e ne definisce la durata dell'incarico che non può superare la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.
2. Il Direttore Generale coordina le attività di gestione.
3. Il Direttore Generale può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30

Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo deve essere nominato nel caso previsto dall'art. 2477 del codice civile dall'Assemblea dei Soci.
2. Esso può essere costituito da un solo membro ovvero da tre membri effettivi e due supplenti. L'assemblea per tale nomina, in caso di organo collegiale, se tenuta dalla normativa vigente, nomina i componenti nel rispetto dell'equilibrio di genere.
3. L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e il suo mandato scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.
4. All'Organo di controllo può essere affidata, ricorrendone le condizioni di legge, anche la revisione legale dei conti.

Articolo 31

Comitato Tecnico Scientifico: composizione e durata

1. Su proposta dell'Organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente cui è tenuta la società, l'Assemblea può nominare un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) composto fino a un massimo di 15 componenti;
2. Il Comitato Tecnico Scientifico non è un organo statutario, ma la sua eventuale nomina ne garantisce la rappresentatività tecnico scientifica dei soci in seno alla società, i componenti durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. La loro attività è svolta a titolo gratuito;
3. Il Comitato Tecnico Scientifico nominerà un suo coordinatore e si doterà di un regolamento;
4. Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzione consultiva, propositiva e di indirizzo sulle attività scientifiche della Società, nonché più in generale sulle scelte strategiche e programmatiche di carattere tecnico scientifico;
5. Il Comitato Tecnico Scientifico definisce la propria organizzazione e articolazione interna rispetto alle specificità tecniche e alle competenze scientifiche del settore;
6. Gli amministratori hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 32

Utili

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

1. il 10% (dieci per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che

essa non abbia raggiunto l'importo corrispondente al 50% del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

2. il rimanente è utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e per finalità di carattere scientifico o comunque coerenti con la missione della Società, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori anche non soci, fissandone poteri e compensi.

Articolo 34

Responsabilità verso i terzi

Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

Nessun impegno o rapporto deriverà ai singoli soci verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con la Società, né verso coloro che usufruiranno dell'attività di formazione espletata dalla Società stessa.

Articolo 35

Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 36

Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la Società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o sindaci o revisori, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circonscrizione ha sede la Società.

L'arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

Articolo 37

Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

FIRMATI: GIUSEPPE MENSITIERI -

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

=====

La presente copia composta di sette fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso CONSENTITO.

Frattamaggiore, 7 SET. 2017

